

ORIGINALE



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio di Agrigento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 5 luglio 2021

OGGETTO: "Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL".

L'anno 2021, addì cinque del mese di luglio alle ore 18.00, in Aragona presso la sede dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, il Commissario ad Acta Dott.ssa Mariannuziata Di Francesco con la partecipazione in videoconferenza da remoto del Segretario Generale Dr. Leonardo Misuraca.

Premesso :

- che la sottoscritta Dott.ssa Mariannuziata Di Francesco è stata nominata Commissario ad Acta con D.P. Reg. n. 590/2020, confermato e prorogato con D.P. Reg. n. 505/2021 e con D.P. Reg. n. 527/2021 presso l'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento al fine di provvedere agli adempimenti previsti al comma 1 dell'art. 1 D.P. Reg. n. 590/2020 e nello specifico e in via sostitutiva:
 - alla conclusione dell'iter di definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art.147, comma 2 bis, Digs. n.152/2006;
- all'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda Azienda Speciale Consortile, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea Territoriale Idrica;
- ad assicurare la consegna all'Azienda speciale consortile di reti e impianti comunali rientranti nella gestione unica d'ambito secondo le modalità di cui al successivo art. 2, comma 6, del decreto;
- nonchè alla conclusione dell'iter di approvazione e aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per il periodo 2018-2019, in applicazione della delibera ARERA n.918/17/R/idr del 27 dicembre 2017.
- che con nota n. 3713 del 11/5/2021 la sottoscritta provvedeva a sollecitare il Comune di Ribera a porre in essere, con sollecitudine e comunque entro il 23 maggio 2021, gli

adempimenti consequenziali per pervenire all'adozione della delibera di adesione all'Azienda Speciale Consortile;

- che in data 28/6/2021 il massimo consesso del Comune di Ribera è pervenuto alla determinazione di rinviare il punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto "Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL", con deliberazione n. 32 di pari data stante i rilievi sulla proposta formulati dal Collegio dei Revisori;

. che risulta abbondantemente superato il termine assegnato con nota n. 3713 del 11/5/2021 anzi richiamata;

- che la sottoscritta con comunicazione inviata a mezzo pec in data 30/6/2021, tenuto conto della normativa anticovid, si è insediata presso il Comune di Ribera al fine di porre in essere l'intervento sostitutivo nel rispetto delle scadenze indicate nell'art. 2 del D.P. Reg. n. 590/2020 e successive proroghe anzi richiamato;

Tanto premesso,

**IL COMMISSARIO AD ACTA
con i poteri del Consiglio Comunale
conferiti con il D.P. Reg. di nomina**

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto ""Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL";

Visti gli allegati favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi di legge sulla stessa proposta dal Dirigente del 2° Settore e dal Dirigente del Settore finanziario;

Visto l'allegato parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 3/6/2021;

Ritenuto che i rilievi del Collegio dei Revisori risultano superabili dalle seguenti considerazioni in diritto : la costituzione dell'Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL costituisce una precisa scelta dell'ATI di Agrigento sancita con deliberazione n. 9 del 27/9/2019 ritenuta legittima dalla Regione (V. D.P. Reg. n. 590/2020) mentre il mandato al Sindaco alla sottoscrizione di patti parasociali non appare irritualmente dilatato alla luce dell'improprio richiamo operato dal Collegio all'art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel, costituendo tali patti parasociali pattuizioni, più o meno riservate, costituite a latere delle norme statutarie per gestire rapporti interni e che vincolano solo i soci firmatari mentre le disposizioni statutarie vincolano tutti i soci;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati :
2. di approvare integralmente la proposta nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l'effetto :
3. Di approvare ed autorizzare la partecipazione del Comune di Ribera all'Azienda Speciale Consortile ai sensi degli art. 31 e 114 del TUEL, dando mandato al Sindaco di porre in essere gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione di patti parasociali.
4. Di dare atto che il capitale iniziale dell'Azienda Speciale Consortile è di euro 20.000,00 e che sulla base della popolazione residente nel Comune rapportata a quella della Provincia di Agrigento, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Azienda, la quota di partecipazione del Comune di Ribera è di euro 942,80 al 4.71% del capitale sociale.
5. Di prendere atto della deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 11 del 29/12/2020 "Adozione Piano d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Agrigento" con la quale si è provveduto all'aggiornamento (ai sensi dell'art 149 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) del Piano d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Agrigento.
6. Di dare atto dello schema di atto costitutivo predisposto dal Notaio.
7. Dare mandato al Responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile;
8. Di trasmettere la presente deliberazione all'ATI, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e al Commissario nominato dal Presidente della Regione.
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il presente atto, stante la necessità e l'urgenza del compimento degli atti conseguenti in conformità alle disposizioni di cui al D.P. Reg. n. 590/2020 e successive proroghe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio di gabinetto

Proponente: Il Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL".

Premesso che la Regione Sicilia, in ottemperanza al Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, aveva definito la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuando in particolare per la Provincia di Agrigento l'ATO Idrico AG 9;

Considerato che l'ATO, a suo tempo, ha affidato il servizio idrico a società esterna ed a seguito dell'espletamento della procedura prevista ha stipulato in data 27 novembre 2007 con la società Girgenti Acque S.p.A. apposita convenzione per la durata di anni 30;

Vista la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 che all'art. 3, comma 1, fissa in numero di 9 gli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia demandando ad apposito decreto dell'Assessore dell'Energia e Servizi di pubblica Utilità la loro perimetrazione territoriale ed all'art. 3 comma 2 costituisce le A.T.I., Assemblée Territoriali idriche, quali Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali idrici della Sicilia;

Visto il D.A. dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29/01/2016 con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali della Sicilia, in particolare coincidenti con i limiti territoriali delle ex province regionali e pertanto, per quanto attiene l'ATO di Agrigento, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 14 del 23/11/2018 "*Informativa antimafia interdittiva, prot.33516 del 16/11/2018, emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti di Girgenti Acque Spa – Atti consequenziali*";

Vista l'art. 4, comma 1, della legge regionale n.19/2015 che dispone "*La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari*";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23/09/2019 "*Nomina scrutatori. Ordine del giorno in merito alla modalità di gestione della costituenda ATI in forma di Azienda Speciale Consortile*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 9 del 27/09/2019 "*Individuazione nuova forma di gestione del servizio idrico integrato*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 10 del 27/09/2019 "*Riconoscimento dei requisiti ex art.147 del d.lgs. 152/2006*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 12 del 27/09/2019 "*Richiesta sussistenza requisiti ex art.147 del d.lgs. 152/2006 - determinazioni*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 1 del 28/02/2020 "*Gestione del S.I.I. e interruzione rapporto con Girgenti Acque Spa: precisazioni e determinazioni*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 2 del 28/02/2020 "*Statuto Azienda Speciale Consortile. Presa d'atto per inoltro ai Consigli Comunali*";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000 gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114;
- l'art. 114 dispone che "*L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile*";

Considerato che l'Azienda Speciale Consortile ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato ed in particolare:

- la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
- la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento;
- la gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile delle comunità umane, che tenda all'eguaglianza sostanziale;
- l'Azienda Speciale Consortile si conforma all'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei principi della Costituzione;
- ad espletamento della propria vocazione pubblica, l'Azienda Speciale Consortile tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita della cittadinanza, commisurati nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l'opportunità, su scala universale;
- tenendo presente la natura dell'acqua bene comune, l'Azienda Speciale Consortile promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28/05/2020 "*Approvazione Schema di Statuto Azienda Speciale Consortile*" con la quale è stato approvato lo schema di Statuto di Azienda Speciale Consortile;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 590 del 09/09/2020 con il quale è stato nominato il Commissario dell'ATI e vengono definiti i tempi per la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile;

Vista la nota prot. 3472 del 01/12/2020 dell'ATI che ha fissato in euro 20.000,00 il capitale iniziale della costituenda Azienda Speciale Consortile;

Rilevato che l'Azienda Speciale Consortile sarà costituita dai Comuni della Provincia di Agrigento con esclusione di quelli che otterranno il riconoscimento della salvaguardia di cui al comma 2 dell'art. 147 "*Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato*" del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e preso atto che gli Organi competenti stanno valutando le richieste di otto Comuni;

Rilevato che la quota di partecipazione è determinata in funzione dal numero dei Comuni aderenti

alla costituenda Azienda Speciale Consortile nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28/05/2020;

Preso atto che per i Comuni per i quali non avrà adempiuto il Consiglio Comunale, all'approvazione dello Statuto dell'Azienda provvederà il Commissario nominato dal Presidente della Regione con i poteri del Consiglio;

Considerato, pertanto, sulla base della popolazione residente rapportata a quella della Provincia di Agrigento, che la quota di partecipazione del Comune di RIBERA è di euro 942,80 pari al 4,71 % del capitale sociale, come da tabella di ripartizione che si allega (**Allegato 1**);

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento n. 11 del 29/12/2020 "*Adozione Piano d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Agrigento*" con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Piano d'ambito territoriale ottimale (ai sensi dell'art 149 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) nel rispetto delle disposizioni regolatorie previste da ARERA, Autorità di riferimento nazionale nel settore dei servizi idrici, che comprende la ricognizione dell'esistente, l'analisi della domanda attuale e futura del servizio idrico integrato, l'analisi della disponibilità attuale e futura della risorsa idrica, l'analisi delle criticità del sistema, il piano degli interventi, il modello organizzativo gestionale del gestore, l'ipotesi di nuova tariffa secondo il metodo MTI 3 di cui alla deliberazione ARERA n.580/2019 come integrato dalla deliberazione n.235 del 23/06/2020, il Piano è riferito all'arco temporale di 30 anni 2021/2051;

Considerato che il Piano è riferito all'arco temporale di 30 anni e tiene conto della gestione unitaria del servizio idrico sul territorio provinciale;

Visto lo schema di atto costitutivo predisposto dal Notaio allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

Preso atto che l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato dell'ATI all'Azienda Speciale Consortile sarà preceduto dalla relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012;

Ritenuto che ai sensi di legge e nel rispetto delle sopra richiamate deliberazioni dell'Assemblea dell'ATI occorre formalizzare tutti gli atti necessari per la costituzione e la partecipazione all'Azienda Speciale Consortile;

Vista la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Considerato che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori per il prescritto parere;

Visto il TUEL;

Visto l'O.R.EE.LL prot. n. 1827 del 5.11.2020;

Visto il vigente Statuto comunale;

PQS,

previa acquisizione del parere da parte del collegio dei revisori dei conti,

PROPONE

- 1 Di approvare ed autorizzare la partecipazione del Comune di RIBERA all'Azienda Speciale Consortile ai sensi degli art. 31 e 114 del TUEL, dando mandato al Sindaco di porre in essere gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la sottoscrizione di patti parasociali.
- 2 Di dare atto che il capitale iniziale dell'Azienda Speciale Consortile è di euro 20.000,00 e che sulla base della popolazione residente nel Comune rapportata a quella della Provincia di Agrigento, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Azienda, la quota di partecipazione del Comune di RIBERA è di euro 942,80 pari al 4,71 % del capitale sociale.
- 3 Di prendere atto della deliberazione dell'Assemblea dell'ATI - Assemblea Territoriale Idrica




Agrigento n. 11 del 29/12/2020 “Adozione Piano d’ambito territoriale ottimale della Provincia di Agrigento” con la quale si è provveduto all’aggiornamento (ai sensi dell’art 149 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) del Piano d’ambito territoriale ottimale della Provincia di Agrigento.

- 4 Di dare atto dello schema di atto costitutivo predisposto dal Notaio (**Allegato 2**).
- 5 Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere, con successivo atto, all’impegno di spesa relativo alla quota di partecipazione di cui al punto 2;
- 6 Di trasmettere la presente deliberazione all’ATI, all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti e al Commissario nominato dal Presidente della Regione.
- 7 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)



	Popolazione residente (dati ISTAT 2019)	%	20.000,00 €	
1	Agrigento	57.592	15,04%	3.008,40 €
2	Aragona	9.151	2,39%	478,00 €
3	Calamonaci	1.257	0,33%	65,60 €
4	Caltabellotta	3.405	0,89%	177,80 €
5	Camagra	1.984	0,52%	103,60 €
6	Campobello di Licata	9.444	2,47%	493,40 €
7	Canicattì	34.697	9,06%	1.812,40 €
8	Casteltermini	7.670	2,00%	400,60 €
9	Castrofilippo	2.734	0,71%	142,80 €
10	Cattolica Eraclea	3.473	0,91%	181,40 €
11	Comitini	899	0,24%	47,00 €
12	Favara	31.664	8,27%	1.654,00 €
13	Grotte	5.425	1,42%	283,40 €
14	Joppolo Giancaxio	1.139	0,30%	59,40 €
15	Lampedusa e Linosa	6.356	1,66%	332,00 €
16	Licata	35.496	9,27%	1.854,20 €
17	Lucca Sicula	1.745	0,46%	91,20 €
18	Montallegro	2.454	0,64%	128,20 €
19	Montevago	2.829	0,74%	147,80 €
20	Naro	7.301	1,91%	381,40 €
21	Palma di Montechiaro	21.551	5,63%	1.125,80 €
22	Porto Empedocle	16.055	4,19%	838,60 €
23	Racalmuto	7.805	2,04%	407,80 €
24	Raffadali	12.485	3,26%	652,20 €
25	Ravanusa	10.985	2,87%	573,80 €
26	Realmonte	4.410	1,15%	230,40 €
27	Ribera	18.050	4,71%	942,80 €
28	Sambuca di Sicilia	5.641	1,47%	294,60 €
29	San Biagio Platani	3.052	0,80%	159,40 €
30	San Giovanni Gemini	7.790	2,04%	407,00 €
31	Santa Elisabetta	2.251	0,59%	117,60 €
32	Sant'Angelo Muxaro	1.217	0,32%	63,60 €
33	Sciacca	39.246	10,25%	2.050,00 €
34	Siculiana	4.254	1,11%	222,20 €
35	Villafranca Sicula	1.369	0,36%	71,60 €
	382.876	100,00%	20.000,00 €	

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"...."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno

del mese di

(00-00-2020). In Agrigento in via

ove sono stata richiesta. Avanti a me Avv. Maria Orlando,

Notaio in Agrigento, iscritta al Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca

sono comparsi i Signori:

1) ...

2)

3)

Detti componenti, tutti cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale e qualifiche io Notaio sono certa, col presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - E' costituita fra essi componenti una azienda speciale consortile, ai sensi dell'art.114 del TUEL - D.LGS. 267/2000 denominata "....".

Articolo 2 - L'azienda ha sede legale presso il... sito in Agrigento, via...

L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi

diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni associati. Con deliberazione dell'Assemblea può essere trasferita la sede in altro Comune facente parte dell'azienda e possono essere istituite sedi operative in località diverse.

Articolo 3 - L'azienda è retta coi principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto, formato da n.51 (cinquantuno) articoli, che da me letto ai Componenti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera L'azienda speciale non ha scopo di lucro.

Articolo 4 - La costituzione dell'Azienda è finalizzata alla gestione del servizio idrico integrato in conformità alla normativa vigente, dell'allegato statuto ed alla convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, ed al disciplinare approvato dall'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, ed in particolare:

- a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
- b) la gestione delle reti, separata o integrata con

l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento.

2. L'Azienda potrà a tal fine:

a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto delegato dalle Amministrazioni consorziate, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità;

b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;

c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;




d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;

e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;

f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;

g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti all'imbottigliamento e distribuzione di acque minerali o naturali.



In relazione agli scopi ed all'oggetto sociale, l'azienda può compiere ogni operazione all'uopo occorrente, quale acquistare immobili o prenderli in locazione, accettare donazioni, contrarre mutui, ricevere finanziamenti pubblici e privati, concedere garanzie, stipulare convenzioni, ottenere concessioni, associarsi od essere associata in partecipazione, aderire a consorzi e cooperative, e tutto quant'altro occorrente, purchè compatibile con la sua natura di azienda speciale ai sensi delle disposizioni normative contenute del d.lgs. 267/2000.


Articolo 6 - L'azienda ha durata fino al...

Al termine finale del... l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione. E' facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata, per il tempo e secondo le condizioni indicate in apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.

4. E' consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti. Il recesso può essere esercitato trascorso un anno dal presente atto costitutivo. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata o altro strumento analogo comprovante l'avvenuta comunicazione, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

5. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione





delle rispettive quote di partecipazione, corrispondenti proporzionalmente ai conferimenti del fondo di dotazione riportati nell'allegata nota, in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, è al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, oltre alla quota, proporzionalmente a suo carico secondo i criteri di cui alla richiamata nota, della quota di debito per finanziamenti in essere.

Articolo 7 - Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione per abitante, sulla base della popolazione residente al ... Per successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l'Azienda Speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di Euro 0,0514 (zero virgola zero cinquecentoquattordici) per abitante, adeguato annualmente in base all'indice ISTAT NIC (indice nazionale per i prezzi al

consumo per l'intera collettività), sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente l'ingresso.

Il Fondo di dotazione dell'Azienda Speciale consortile... è stabilito in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero). Il riparto del fondo di dotazione è così determinato nella nota che si allega sotto la lettera "...". Nella stessa proporzione verranno determinate le quote di partecipazione al voto assembleare.

Articolo 8 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il primo sarà chiuso al 31 (trentuno) dicembre ...

Articolo 9 - I soci componenti procedono alla nomina delle cariche sociali e pertanto vengono eletti:

a) i componenti dell'Assemblea Consortile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile rispettivamente:

1) ... Presidente;

2) ... Vice Presidente;

b) i componenti del Consiglio di Amministrazione per un triennio, nei Signori:

1) ... Presidente;

2) ... Vice-Presidente;

3) ... Consigliere;

c) i componenti del Collegio dei Revisori per un triennio nei



signori:

1) ... (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ...)

Presidente membro effettivo;

2) ... (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ...)

membro effettivo;

3) ... (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ...)

membro effettivo;

4) ... (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ...)

membro supplente;

5) ... (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ...)

membro supplente;

tutti prenommati, i quali hanno già prima d'ora dichiarato di accettare la rispettiva carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Articolo 10 - Nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore, con riferimento alle sue funzioni stabilite dall'art.25 dell'allegato Statuto, i comparenti danno mandato al Presidente dell'Assemblea Consortile a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione ed esistenza dell'azienda stessa.

Articolo 11 - Le spese e tasse relative al presente atto sono a carico dell'azienda, per la quale i costituiti soci chiedono tutte le agevolazioni di legge in materia, ove previste.

TRATTAMENTO DATI: I componenti dichiarano di avere avuto formale comunicazione dell'informativa redatta ai sensi del GDPR (Codice Protezione dati personali) e di volere qui consentire ed autorizzare il trattamento dei dati personali forniti e la loro comunicazione e diffusione per le sole finalità ed entro i limiti indicati nell'informativa stessa.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Scritto in massima parte con sistema di video scrittura da me notaio ed in minima parte completato di mia mano, occupa...

A handwritten mark consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the bottom, resembling a stylized signature or a checkmark.



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Revisione Economico Finanziario composto dal Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, Dott. Salvatore Licciardi e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, procede all'esame della seguente richiesta di parere pervenuta con prot. 7314 del giorno 11/05/2021 sulla proposta di deliberazione consiliare con all'oggetto "Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL"

L'Organo di revisione ha esaminato la proposta sopra citata;
Osserva

- Che la medesima proposta fa seguito al Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 590 del 09/09/2020;
- Che, comunque, l'adesione alla costituenda Azienda Speciale può non essere obbligatoria ove venga riconosciuto all'Ente altro tipo di organizzazione così come appare evincersi dalla proposta;
- Che dalla proposta non si rilevano termini perentori all'adempimento di che trattasi;
- Che la bozza di statuto della costituenda Azienda è già stato approvato da questo Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 28/05/20 senza il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto non richiesto;
- La proposta al punto 1 prevede "Di approvare ed autorizzare la partecipazione del Comune di RIBERA all' Azienda Speciale Consortile ai sensi degli art. 31 e 114 del TUEL, dando mandato al Sindaco di porre in essere gli adempimenti consequenziali, **ivi compresa la sottoscrizione di patti parasociali**".

Considerato

- Che potrebbe essere opportuno rinviare la decisione dell'adesione per valutare l'evoluzione di altre iniziative di aggregazioni in corso di approvazione;
- I pareri i regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai responsabili dei Settori competenti;
- Che il mandato al Sindaco di cui al punto 1 della proposta, riportato nell'ultimo punto delle superiori osservazioni si presenta irregolarmente dilatato nella parte in cui prevede la sottoscrizione di patti parasociali. In effetti l'articolo 42 comma 2 lett. e) del Testo unico degli enti locali nelle attribuzioni dei consigli comprende: "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*". Dette attribuzioni non sono disponibili e non possono essere cedute ad altri Organi. Cosicché anche la sottoscrizione di eventuali patti parasociali deve essere preceduta da formali deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio Comunale che ne specificano dettagliatamente l'oggetto.

Per quanto sopra considerato non sussistono le motivazioni giuridiche per l'approvazione della deliberazione proposta.

ESPRIME


Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE NON FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare con all'oggetto "Servizio Idrico Integrato. Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL", così come predisposta.

Letto, confermato e sottoscritto nelle sedi dei singoli componenti del Collegio.

Addì 03/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso



Dott. Salvatore Licciardi



Rag. Angelo di Bartolo





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio di gabinetto

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: "Servizio Idrico Integrato - Approvazione costituzione e partecipazione Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL"..

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 10/05/2021

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 10/5/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;


ESPRIME


parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera, 10/5/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario ad acta
Dott.ssa Mariannuziana Di Francesco


Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/07/2021

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca


E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ribera, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca